



TRIBUNALE DI TRANI

R.G. vvv/XXVII

Il Giudice

sciogliendo la riserva che precede;

letti gli atti ed i verbali di causa;

ritenuto opportuno procedere all'acquisizione del fascicolo relativo all'ATP n. zzz/XXIV;

rilevato, quanto alle richieste istruttorie articolate da parte resistente, che le stesse non siano ammissibili e rilevanti, in quanto la circostanza di prova articolata per l'interrogatorio formale non è idonea a determinare gli effetti della confessione, essendo i ricorrenti gli eredi di MEVIO, unico soggetto confitente, e comunque la circostanza è superflua, considerata la documentazione in atti; mentre la prova testimoniale è articolata su circostanza generica (sub a) ed irrilevante (sub. b);

ritenuto che la richiesta di parte ricorrente di essere autorizzato al deposito di memorie difensive è contraria al rito sommario di cognizione prescelto;

ritenuto in considerazione della tempistica e dell'alea del giudizio che possa essere formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa, che impregiudicata ogni valutazione in relazione al merito della controversia, possa condurre alla definizione della causa in termini più celeri;

premesso che gli attori hanno chiesto il rilascio degli immobili occupati da PETRONIO in forza di una scrittura privata unilaterale del 1996, oltre il risarcimento del danno per occupazione illegittima dell'immobile per euro 94.208,00 e i lavori di ripristino da effettuare per euro 5.700,00; mentre il resistente ha chiesto in via riconvenzionale la restituzione della somma di euro 11.172,45, corrispondente all'importo rivalutato della somma di dieci milioni prestata dal PETRONIO al MEVIO nel 1996, oltre l'importo di euro 14.651,00 per i lavori effettuati sugli immobili per cui è causa.

ritenuto, a fini conciliativi, valutando gli opposti interessi delle parti ed le allegazioni difensive, che possa essere formulata la seguente proposta: ovvero, il rilascio degli immobili occupati da PETRONIO , previa restituzione dell'importo di euro 11.172,00, spese compensate;

Letto l'art. 185 bis e 91, comma 1, c.p.c.

P.Q.M.

Formula la seguente proposta conciliativa : il rilascio degli immobili occupati da PETRONIO, previa restituzione dell'importo di euro 11.172,00, spese compensate

avverte le parti che in caso di accoglimento della domanda in misura non inferiore alla proposta le spese maturate successivamente alla formulazione della proposta stessa potranno essere poste a carico della parte che detta proposta ha rifiutato senza giustificato motivo;

fissa per la comparizione delle parti e la verifica delle posizioni delle medesime in ordine alla proposta
suestesa, l'udienza del

Dispone a cura della cancelleria l'acquisizione del fascicolo relativo all'ATP n. zzz/XXIV.

Si comunichi.

Trani, V.III.XXVIII.

Il Giudice

RRRRRR